



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

FOGLIO D'ORDINI N. 7

Roma, 29 aprile 2022

Diramazione a tutti i comandi dipendenti fino a quelli di Stazione di Soccorso Alpino inclusi.

N. 7 – I Reparto – Recadd – Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 626 allievi marescialli al 23° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli “sovrintendenti” e “appuntati e finanziari” del Corpo.

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, recante “Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l'articolo 36:

- a) comma 23, ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del richiamato D.Lgs. n. 199/1995, gli allievi marescialli della Guardia di finanza sono tratti, per l'anno 2022, nella misura del 40% dei posti complessivamente messi a concorso attraverso una procedura:
 - per titoli, riservata ai brigadieri capo;
 - per titoli ed esami, riservata agli appartenenti ai ruoli “sovrintendenti”, “appuntati e finanziari”;
- b) comma 24, in base al quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 8), del richiamato D.Lgs. n. 199/1995, nel periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2022, per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), del medesimo decreto è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari. Per il medesimo concorso, il Comandante Generale della Guardia di finanza può riservare un'aliquota di posti al personale in possesso di laurea triennale, individuandone le relative classi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, ai sensi del quale il personale militare e delle Forze di Polizia rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e successive modificazioni, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante “Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*, concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

VISTA la legge 21 luglio 2016, n. 145, e, in particolare, l'articolo 12, recante *“Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, concernente *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante *“Codice dell'ordinamento militare”*;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”* e, in particolare, l'articolo 73, comma 14;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, gli articoli 259 e 260;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*;

VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e, in particolare, l'articolo 9-bis, come da ultimo modificato dal decreto legge 24 marzo 2022, n. 24;

VISTO il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, recante *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”* e, in particolare, l'articolo 10, comma 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive modificazioni, recante *“Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige”*, e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2011 recante *“Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 recante *“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”*;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 6 luglio 2020, recante *“Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19”*;

VISTA la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del Comandante Generale della Guardia di finanza, e successive modificazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;

VISTA la determinazione n. 152279, in data 1° giugno 2021, del Comandante Generale della Guardia di finanza, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’8 giugno 2021, al n. 2649, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie autorità gerarchiche del Corpo;

VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera b), della determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 125194, datata 29 aprile 2022, con la quale, per l’anno 2022, vengono fissati nella misura di n. 626 i posti da destinare al concorso di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;

RITENUTO di dover riservare dei posti messi a concorso per il contingente ordinario ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,

D E T E R M I N A

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 626 allievi marescialli al 23° corso riservato agli appartenenti ai ruoli “sovrintendenti” e “appuntati e finanziari” del Corpo, di cui:
 - a) n. 604 del contingente ordinario, dei quali:
 - 1) n. 302 sono destinati agli appartenenti al ruolo “sovrintendenti”;
 - 2) n. 302 al personale del ruolo “appuntati e finanziari”;
 - b) n. 22 del contingente di mare, dei quali:
 - 1) n. 11 sono destinati agli appartenenti al ruolo “sovrintendenti”;
 - 2) n. 11 al personale del ruolo “appuntati e finanziari”.
2. Dei 604 posti a concorso per il contingente ordinario, n. 8 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti previsti dall’articolo 2, ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, di cui:

- a) n. 4 agli appartenenti al ruolo “sovrintendenti”;
 - b) n. 4 agli appartenenti al ruolo “appuntati e finanziari”.
3. Ai fini dell’individuazione del grado posseduto, si fa riferimento a quello rivestito alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
- Nel caso di retrodatazione giuridica del grado, con decorrenza antecedente al succitato termine, si fa riferimento al nuovo grado, purché detta promozione sia formalizzata prima della redazione delle graduatorie finali.
4. I militari che, nel medesimo anno solare, partecipano al presente concorso non possono partecipare al concorso indetto ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
5. Lo svolgimento del concorso prevede:
- a) una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla contenente domande volte ad accertare le conoscenze:
 - 1) orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana;
 - 2) di cultura giuridica e tecnico-professionale;
 - b) l’accertamento dell’idoneità attitudinale;
 - c) la valutazione dei titoli;
 - d) una prova orale su materie tecnico-professionali, sulla base del programma allegato alla presente determinazione.
6. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, la facoltà di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori.

Art. 2

Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso

1. Al concorso possono partecipare:
 - a) gli appartenenti al ruolo “sovrintendenti” in servizio permanente che:
 - 1) abbiano riportato, nell’ultimo triennio, la qualifica almeno di “superiore alla media” o giudizio equivalente. A tal fine:
 - sono presi in considerazione anche i giudizi riportati al termine di corsi di specializzazione, qualificazione o abilitazione, anche se svolti a cura di altri Enti o presso Istituti non appartenenti alla Guardia di finanza;
 - nel computo del triennio, sono conteggiati anche i periodi relativi a licenze di convalida, aspettativa o sospensione precauzionale, coperti dalla dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica;
 - 2) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna. Ai fini del computo del richiamato biennio si considera la data di irrogazione del provvedimento sanzionatorio;
 - 3) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso previsto dall’articolo 44 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo;
 - 4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

- 5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
 - 6) non siano sospesi dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa;
 - 7) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non idonei al grado superiore abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
 - 8) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi universitari. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2021/2022;
- b) gli appartenenti al ruolo "appuntati e finanziari" in servizio permanente che, oltre a possedere i requisiti di cui alla lettera a), abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nel Corpo.
2. Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi al concorso e le relative istanze sono archiviate ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

Qualora prima della redazione delle graduatorie finali di merito intervenga la notifica di un provvedimento di passaggio di contingente, il destinatario concorrerà per il nuovo contingente di appartenenza.

3. I candidati concorrenti per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, laddove risultino privi dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, sono esclusi dal concorso.
4. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito.
5. Per quanto concerne il solo requisito dell'aspettativa per motivi di salute, si fa riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e alle date di svolgimento delle prove di esame.
6. Nelle more della verifica del possesso dei prescritti requisiti i concorrenti le cui istanze di partecipazione siano considerate validamente presentate sono ammessi, con riserva, sia alla procedura concorsuale sia, se giudicati idonei e vincitori, al corso di formazione.

Qualora successivamente allo scioglimento della predetta riserva dovesse essere rilevata l'assenza di taluno dei previsti requisiti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione ovvero alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il militare è escluso, con effetto retroattivo, dal concorso con conseguente cessazione della frequenza del corso di formazione o perdita del nuovo grado, se già acquisito.

Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando su Foglio d'Ordini del Corpo.
2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
 - a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Le istruzioni per il rilascio delle credenziali SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it;

- b) Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE” con l’impiego della carta di identità elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di residenza. Le modalità con le quali i candidati in possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi *on line* abilitati sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it.

Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il *form* della domanda di partecipazione, raggiungibile tramite la propria area riservata, e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata.

3. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell’istanza (“*ID istanza*”) rinvenibile attraverso la funzione “visualizza istanza” presente nella propria area riservata del portale e comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata o esibire – in formato digitale o cartaceo – il relativo QR-code disponibile sull’APP Mobile “*GdF Concorsi*” e sull’istanza.
4. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatesi nell’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall’Amministrazione, sarà considerata comunque valida l’istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, mediante la propria PEC istituzionale, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsointernoAMesami@pec.gdf.it entro le ore 14:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando su Foglio d’Ordini del Corpo.
5. I concorrenti che presentano l’istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza, al Reparto dal quale dipendono direttamente per l’impiego. Per i militari in forza al Comando Generale la comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier Generale.

I militari che risultano assegnati a una Sezione di Polizia Giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente notiziare della partecipazione al concorso anche l’Autorità Giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono. Quest’ultima dovrà essere, altresì, informata che il conseguimento del nuovo grado potrebbe comportare il trasferimento del militare. Dell’avvenuto adempimento dovrà essere fornita apposita dichiarazione al Reparto dal quale dipendono direttamente per l’impiego.

6. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all’indirizzo “<https://concorsi.gdf.gov.it>” o secondo le modalità di cui al comma 4, possono essere modificate esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 e 4.

Ove la rettifica attenga ai dati di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera a), prima di iniziare la procedura di modifica dell’istanza, è necessario provvedere alla relativa variazione nella sezione Profilo Utente della propria area riservata.

7. Eventuali variazioni di Reparto di appartenenza intervenute successivamente ai termini di cui ai commi 1 e 4 dovranno essere comunicate all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsointernoAMesami@pec.gdf.it.

Art. 4

Elementi da indicare nella domanda

1. All’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato:
 - a) ha l’obbligo di verificare la correttezza dei seguenti dati:
 - 1) luogo di residenza, *account* di posta elettronica certificata (PEC) e recapito telefonico. In caso di difformità, deve provvedere alla relativa rettifica dalla propria area riservata – sezione Profilo Utente;

- 2) grado, matricola meccanografica, contingente e Reparto di appartenenza, data di arruolamento, di promozione al grado attuale e di conseguimento dell'eventuale qualifica speciale. In caso di difformità, deve provvedere alla relativa rettifica;
- b) deve dichiarare:
- 1) se intende concorrere per i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, precisando – in tal caso – gli estremi e il livello del titolo posseduto, nonché la lingua (italiana o tedesca) nella quale intende sostenere le prove scritte e orali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e d);
 - 2) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del presente bando;
 - 3) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nell'anno scolastico 2021/2022, indicando l'Istituto presso il quale è stato o sarà conseguito;
 - 4) di aver preso visione del bando di concorso e, in particolare, dell'articolo 10, concernente, tra l'altro, il periodo di svolgimento della prova scritta nonché le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive, dell'articolo 18, inerente alla valutazione dei titoli posseduti, e dell'articolo 19, recante la modalità di notifica delle graduatorie finali di merito;
 - 5) se impiegato in una missione internazionale all'estero;
 - 6) se riveste, eventualmente, lo *status* di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo;
 - 7) se abbia, eventualmente, in corso procedure per il passaggio di contingente;
 - 8) di essere a conoscenza che le destinazioni al termine del relativo corso di formazione sono determinate dall'Amministrazione, sulla base di quanto indicato nell'articolo 23.
2. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di:
- a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 25 del bando di concorso ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
 - b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 5

Cause di archiviazione della domanda

1. Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui all'articolo 3, commi 1 e 4, le istanze sono archiviate con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:
 - a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1 e debitamente sottoscritte, pervengano:
 - 1) oltre i termini previsti per la presentazione della domanda;
 - 2) con modalità differenti da quelle previste;
 - 3) all'indirizzo di posta elettronica *concorsointernoAMesami@pec.gdf.it* in assenza dei relativi presupposti. A tale fine, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in presenza di "*ricevuta di avvenuta consegna*";

- b) se previsto, non siano sottoscritte dal candidato;
 - c) siano presentate per un contingente diverso da quello di appartenenza.
2. Nel caso in cui, nel corrente anno, sia validamente presentata l'istanza di partecipazione per il presente concorso e per la procedura di selezione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 il candidato sarà ammesso al concorso per il quale ha presentato l'ultima domanda di partecipazione. L'ulteriore istanza sarà archiviata con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento.
3. I provvedimenti di archiviazione di cui al presente articolo sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
- a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 6

Aggiornamento della documentazione matricolare e dichiarazione di completezza. Incombenze dei Reparti

1. Nei confronti di tutti i partecipanti, la relativa documentazione caratteristica deve essere:
- a) chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione di cui all'articolo 3;
 - b) compilata entro il 30° giorno, revisionata e perfezionata – con la firma per presa visione del valutato – entro il 40° giorno successivo al verificarsi del motivo determinante la sua formazione.
2. I Comandi di secondo livello devono comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento:
- a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti da parte dei partecipanti al concorso;
 - b) i nominativi dei militari che, concorso durante:
 - 1) sono inviati in missione internazionale all'estero ovvero vi facciano rientro;
 - 2) abbiano ottenuto il passaggio di contingente;
 - 3) siano interessati dall'avvio di procedure per il passaggio di contingente.
3. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e della valutazione dei titoli di cui all'articolo 18, le strutture periferiche del servizio matricolare della Guardia di finanza di cui all'allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate con determinazione n. 225632, in data 20 luglio 2016, del Comandante Generale e successive modificazioni, devono:
- a) redigere o far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
 - b) aggiornare alla medesima data il Documento Unico Matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
 - c) parificare i relativi D.U.M., inderogabilmente entro i termini comunicati dal Centro di Reclutamento, secondo le modalità di cui alla circolare del Comando Generale – I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016;
 - d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza (*ex* articolo 10 delle norme di attuazione del “Nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di Finanza”);

- e) comunicare, per il tramite del Centro di Reclutamento, l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla sottocommissione di cui al successivo articolo 7, comma 1, lettera b), in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico.

Art. 7

Nomina Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
 - a) una Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - b) due Sottocommissioni per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, composte, ciascuna e fermo restando l'unico Presidente, da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - c) Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza, composta da un ufficiale (segretario) e almeno otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Ciascuna sottocommissione è integrata:
 - a) per la sola prova orale dei candidati appartenenti al contingente di mare da un ufficiale della Guardia di finanza appartenente o impiegato nel servizio navale del Corpo;
 - b) per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei candidati che le sostengono in lingua tedesca, da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore del predetto idioma, ovvero in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
4. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi:
 - a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dall'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione;
 - b) dell'ausilio di esperti;
 - c) di personale specializzato e tecnico.
5. La Sottocommissione di cui al comma 1, lettera c), può avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.

Art. 8

Adempimenti delle sottocommissioni

1. Ciascuna sottocommissione di cui all'articolo 7, prima dello svolgimento della fase concorsuale di competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice.

Art. 9
Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 10
Periodo e modalità di svolgimento della prova scritta

1. I concorrenti, che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso, sono ammessi a sostenere, a partire dal 13 giugno 2022, la prova scritta di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), consistente in un questionario a risposta multipla, predisposto dalle Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), costituito:
 - a) per il 15% da domande dirette ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana;
 - b) per la restante parte da *test* tesi a verificare il grado di preparazione giuridica e tecnico-professionale.
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalità di svolgimento della suddetta prova e le prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da "COVID-19", nonché eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 3° giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) al termine di cui all'articolo 3, comma 1, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>" e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
3. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta munito di una penna biro a inchiostro nero.
5. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura delle Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

6. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati sarà pubblicata sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>" e sulla rete *intranet* del Corpo.
7. La somministrazione e la revisione dei *test* sono eseguite dalle Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
8. Le medesime sottocommissioni di cui al comma 7 attribuiscono a ciascun concorrente un voto espresso in ventesimi, ottenuto dalla conversione aritmetica del punteggio conseguito alla prova scritta, arrotondato alla terza cifra decimale.
9. Superano la prova scritta e, pertanto, sono ammessi agli accertamenti attitudinali, di cui all'articolo 12, i candidati classificatisi:
 - a) per il contingente ordinario, nei primi:
 - 1) n. 600 posti della graduatoria per gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti";
 - 2) n. 600 posti della graduatoria per gli appartenenti al ruolo "appuntati e finanziari";
 - b) per il contingente di mare, nei primi:
 - 1) n. 22 posti della graduatoria per gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti";
 - 2) n. 22 posti della graduatoria per gli appartenenti al ruolo "appuntati e finanziari".

Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo posto utile.

I restanti candidati sono giudicati non idonei. Sono comunque dichiarati non idonei i concorrenti che conseguono un voto inferiore a dieci ventesimi.
10. I candidati dichiarati non idonei ai sensi del comma 9 sono esclusi dal concorso.
11. L'esito della prova scritta sarà reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a quello di svolgimento dell'ultima tornata della prova, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>" e sulla rete *intranet* del Corpo.

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13.
12. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per l'effettuazione dell'accertamento attitudinale e, se idonei, per l'effettuazione della prova orale, secondo il calendario e le modalità comunicati con il medesimo avviso di cui al comma 11.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
 - b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 11

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

1. Alle Sottocommissioni per la valutazione delle prove d'esame e ai candidati è fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 12
Accertamenti attitudinali

1. L'idoneità attitudinale dei concorrenti, convocati secondo il calendario e le modalità comunicati con l'avviso di cui all'articolo 10, comma 11, è accertata dalla Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera c), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito *internet www.gdf.gov.it*.
2. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
 - a) uno o più *test* attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
 - b) uno o più *test* di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
 - c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
 - d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti *test* e questionari;
 - e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Gli aspiranti di sesso femminile devono produrre in tale sede un *test* di gravidanza, effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di effettivo svolgimento delle prove, che escluda la sussistenza di detto stato.

Le concorrenti che, alla data di svolgimento degli accertamenti attitudinali, risultino in stato di gravidanza sono ammesse con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento:

- a) con riserva, alla prova orale;
- b) d'ufficio, a svolgere gli accertamenti di cui al presente articolo nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento.

Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria del presente concorso.

5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo:
 - a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti di qualsiasi natura, carta da scrivere o altri supporti anche informatici;
 - b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

6. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali sono ammessi a sostenere la prova orale, secondo il calendario e le modalità comunicati con l'avviso di cui all'articolo 10, comma 11, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

Art. 13**Licenza straordinaria per esami**

1. I concorrenti idonei agli accertamenti attitudinali possono fruire della licenza straordinaria per esami militari fino a un massimo di giorni 30, fermo restando il tetto massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d'autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
2. Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.

Art. 14**Prova orale**

1. La prova orale ha luogo davanti alle Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), ha una durata massima di 30 minuti per ciascun concorrente e verte sulle materie di cui al programma in allegato 2.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi (allegato 3) e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Ogni sottocommissione di cui al comma 1 assegna a ciascun concorrente esaminato, un punto di merito da zero a venti ventesimi, arrotondato alla terza cifra decimale.
4. Il suddetto punto di merito è pari alla media aritmetica dei voti ottenuti dai candidati per ciascuna materia. Il voto di ciascuna materia è dato dal rapporto tra la somma dei punti attribuiti dai singoli esaminatori e il numero di questi ultimi.
5. Conseguono l'idoneità i candidati che riportano un punto di merito non inferiore a dieci ventesimi.
6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a dieci ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli aspiranti possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.
8. Al termine di ogni seduta della prova orale, le competenti sottocommissioni compilano l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un membro, è reso noto, nel medesimo giorno, ai candidati ricorrendo, ove necessario per il rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da "COVID-19", a modalità telematiche. L'esito della prova orale è, comunque, notificato a ogni candidato.

Art. 15**Documento di identificazione**

1. A ogni prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità.

Art. 16**Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali**

1. Il candidato a cui è inibito l'accesso alla sede concorsuale per inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione del contagio da "COVID-19" o che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta, gli accertamenti attitudinali e la prova orale, di cui agli articoli 10, 12 e 14, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.

2. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle prove di cui al comma 1, i Presidenti delle Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), hanno facoltà – su istanza dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio – di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsointernoAMesami@pec.gdf.it*.

Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento.

3. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 2, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
4. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.
5. I candidati che, nel periodo di effettuazione delle prove concorsuali di cui agli articoli 10, 12 e 14, risultano impiegati in missione internazionale all'estero sono rinviati d'ufficio al primo concorso utile successivo a quello di rientro in sede, sempreché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e fermi restando i criteri anche valutativi di cui alla presente procedura di selezione.

I concorrenti di cui al periodo precedente che abbiano superato il predetto concorso con un punteggio finale di merito superiore a quello riportato dall'ultimo candidato dichiarato vincitore della presente procedura, sono avviati al previsto corso di formazione, in esito al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4.

Art. 17

Ammissione dei candidati rinviati in conseguenza di misure di contenimento del "COVID-19"

1. Ai fini del presente concorso:
 - a. le risultanze delle prove già sostenute nell'ambito della precedente edizione della procedura reclutativa dai candidati rinviati per effetto delle misure di contenimento del "COVID-19" previste dal relativo bando, sono considerate secondo i seguenti criteri:
 - 1) il punto di merito conseguito nella prova scritta è confermato;
 - 2) saranno valutati i titoli maggiorativi e/o preferenziali posseduti dal candidato alla data di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato 4;
 - b. i candidati rinviati devono comunque sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al presente bando non previsti nell'ambito della precedente analoga procedura.
2. L'eventuale presentazione, nel corrente anno, di una istanza di partecipazione per uno dei posti di cui all'articolo 1:
 - a) della presente determinazione;
 - b) del bando di concorso indetto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,

da parte di un candidato rinviato dalla precedente analoga edizione del concorso per titoli ed esami per i motivi di cui al comma 1, costituisce formale revoca della richiamata istanza di rinvio.

Art. 18 **Valutazione titoli**

1. La valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, risultati idonei alla prova scritta di cui all'articolo 10, è effettuata dalle Sottocommissioni per la valutazione delle prove di esame previste dall'articolo 7, comma 1, lettera b), sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato 4. Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale, mediante pubblicazione sulla rete *intranet* del Corpo.
2. I titoli maggiorativi e/o preferenziali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3 e devono risultare dalla relativa documentazione matricolare.
3. È onere dei candidati consegnare o far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18 – 00122 Roma/Lido di Ostia, ovvero inviare tramite la propria casella istituzionale P.E.C. all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsointernoAMesami@pec.gdf.it*, entro il 1° settembre 2022, eventuali ulteriori titoli non risultanti dalla documentazione matricolare ovvero la certificazione – o la relativa dichiarazione sostitutiva, nei casi previsti dalla legge – che ne comprova il possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda anche se non indicati nella stessa. In tal caso, fa fede la data riportata sulla “*ricevuta di avvenuta accettazione*” purché in presenza della “*ricevuta di avvenuta consegna*”.

Tali titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora il militare abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato entro il 1° settembre 2022, l'Amministrazione pubblica che la detiene.

4. Non saranno oggetto di valutazione quei titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo o della preferenza, ovvero presentati oltre la data del 1° settembre 2022.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 19 **Graduatorie finali di merito**

1. Le graduatorie finali di merito, distinte per contingente, per ruoli di appartenenza dei concorrenti e per i posti riservati ai bilinguisti, distinti anch'essi per ruolo di appartenenza, sono redatte dalle Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) e d).
3. Le graduatorie finali di merito degli idonei al concorso saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito dai concorrenti calcolato sommando i seguenti valori numerici:
 - a) punto di merito ottenuto nella prova scritta;
 - b) punto di merito conseguito nella prova orale;
 - c) maggiorazioni di punteggio per il possesso di uno o più titoli.
4. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio nel Corpo della guardia di finanza e la maggiore anzianità anagrafica. In caso di ulteriore parità, si terrà conto – per quanto compatibili – dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dal disposto di cui all'articolo 73, comma 14, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.

5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza vengono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso.
6. Nel caso in cui per mancanza di candidati idonei non siano ricoperti i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, le unità resesi così disponibili sono conferite in aumento ai posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo dell'altro ruolo e, laddove così non ricoperte, devolute a favore dei candidati iscritti nella graduatoria finale di merito del medesimo ruolo del contingente ordinario.
7. A mente dell'articolo 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le candidate che si trovino nella condizione di cui all'articolo 12, comma 4, e rinviate d'ufficio a svolgere gli accertamenti attitudinali di cui al medesimo articolo 12 nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento saranno, se giudicate idonee, inserite, secondo l'ordine di punteggio conseguito, nelle graduatorie finali di merito della presente procedura reclutativa e, se nominate vincitrici:
 - a) avviate alla frequenza del corso di formazione in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate;
 - b) immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. L'iscrizione in ruolo nell'ambito del corso di formazione originario avverrà secondo la posizione di graduatoria determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale del corso di formazione effettivamente frequentato. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso effettivamente frequentato.
8. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti uno o più posti a concorso le unità disponibili sono:
 - a) devolute all'altro ruolo del medesimo contingente;
 - b) laddove così non ricoperte, equamente ripartite tra il ruolo "sovrintendenti" e quello "appuntati e finanziari" dell'altro contingente, conferendole in aumento a partire dal ruolo "sovrintendenti".
9. Gli eventuali posti rivenienti dal concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, indetto nel medesimo anno solare, sono:
 - a) equamente ripartite tra il ruolo "sovrintendenti" e quello "appuntati e finanziari" del presente concorso, conferendole in aumento al medesimo contingente di provenienza a partire dal ruolo "sovrintendenti";
 - b) laddove così non ricoperti, ripartiti secondo le disposizioni di cui al precedente comma 8.
10. I posti eventualmente non coperti nell'ambito del presente concorso, anche a seguito delle compensazioni di cui ai commi 6 e 8, sono devoluti in favore del medesimo contingente del concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
11. Le graduatorie sono pubblicate su Foglio d'Ordini del Corpo.

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

Art. 20

Ammissione al corso di formazione

1. I concorrenti dichiarati vincitori, se in servizio permanente, sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione professionale, della durata non inferiore a sei mesi, che si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.

La sede, le modalità di svolgimento e l'effettiva durata del corso di formazione saranno rese note, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>" e sulla rete *intranet* del Corpo, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività addestrativa.

2. La nomina a vincitore di concorso è revocata nei confronti del candidato che, dopo l'approvazione della graduatoria finale di merito, ha effettuato il transito di contingente ai sensi dell'articolo 68-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. In deroga a quanto sopra e fermo restando il numero complessivo dei posti messi a concorso, il candidato transitato è comunque ammesso a frequentare il corso di formazione previsto per il contingente di destinazione se il punteggio finale di merito, da rideterminare secondo le disposizioni del bando di concorso, è utile ai fini della nomina a vincitore per il medesimo contingente. L'incremento dei posti a concorso per il contingente di destinazione è pari al decremento dei posti per il contingente di provenienza.
3. Il corso di cui al comma 1 può essere eventualmente ripartito in due o più cicli formativi cui saranno avviati i vincitori secondo le esigenze dell'Amministrazione.

In tale ipotesi, a tutti i frequentatori è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.

4. Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, possono essere dichiarati vincitori altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie di merito del concorso, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nel periodo corrispondente a un nono della durata del corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
5. In prosecuzione del corso di formazione, i militari appartenenti al contingente di mare, a eccezione di quelli in possesso della specializzazione di "Sommozzatore Operatore Subacqueo in Servizio di Polizia (OSSP)" e di "Nocchiere" abilitato "Furiere", sono avviati alla frequenza di un corso per il conseguimento di una specializzazione prevista per il nuovo ruolo, in ragione di quella posseduta nel precedente grado, che potrà essere erogato anche in modalità telematica con approfondimenti di tipo tecnico-pratico relativi all'utilizzo di piattaforme navali disponibili presso i reparti di appartenenza o vicini.

Per esigenze di servizio e previa valutazione delle competenti Articolazioni dello Stato Maggiore, potrà essere dato avvio alle previsioni di cui al punto 3, ultimo capoverso, della Parte Speciale – Servizio Navale della circolare n. 123000 – edizione 2005 e successive modificazioni.

Art. 21

Mancata presentazione al corso

1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunciataro qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza maggiore e debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo aq0230000p@pec.gdf.it, sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato Comandante che può differire la presentazione del candidato in altra data. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti.

Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata del candidato e del Reparto di appartenenza.

3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre un sesto della durata del corso, il militare è rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.

4. I militari dichiarati vincitori che alla data di inizio del corso di formazione risultano impiegati in missioni internazionali all'estero sono ammessi alla frequenza del primo corso utile successivo alla data di rientro in sede.

Agli stessi, in caso di superamento del predetto corso, è conferita, ai soli fini giuridici, l'anzianità assoluta dei vincitori del presente concorso, tenendo eventualmente conto di quanto previsto all'articolo 20, comma 3, nonché l'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella graduatoria di fine corso.



Art. 22 **Trattamento economico**

1. I concorrenti, per la partecipazione alle prove di esame, sono considerati "comandati in missione".
2. I militari dichiarati vincitori e ammessi alla frequenza del corso di cui all'articolo 20, se svolto in presenza, hanno:
 - a) l'obbligo di accasermamento;
 - b) diritto alla corresponsione di indennità di trasferta ridotta.
3. I periodi di licenza e di permesso non sono computati ai fini della durata della missione.

Art. 23 **Assegnazione degli ispettori ai Reparti**

1. A conclusione dell'attività formativa di cui all'articolo 20, le assegnazioni dei "neo-marescialli" sono disposte tenendo conto delle prioritarie esigenze di servizio dell'Amministrazione contemperate, ove possibile, con le aspirazioni dei discenti espresse nella scheda di pianificazione, nonché con le eventuali e particolari necessità degli stessi.
2. I suddetti ispettori sono comunque destinati ai Reparti della provincia di Bolzano ovvero ai Reparti della provincia di Trento con competenza regionale, qualora abbiano partecipato alla procedura per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Si procede, in ogni caso, alla valutazione dei vincoli d'impiego dei militari derivanti dal possesso di specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni ovvero degli atleti in forza al Gruppo Polisportivo "Fiamme Gialle".

Art. 24 **Sito internet e app mobile "GdF Concorsi", informazioni utili e modalità di notifica**

1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono essere reperiti sul portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it> e tramite l'App Mobile "GdF Concorsi", disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play  e App Store  oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni alla casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) assegnata dal Corpo.
3. Ove non diversamente disposto, eventuali comunicazioni o istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsointernoAMesami@pec.gdf.it.

Art. 25
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che può essere contattato agli indirizzi *e-mail* urp@gdf.it o di posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it.
Il “punto di contatto” del Titolare è il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22 – *e-mail*: rm0300001@gdf.it; posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it;
 - b) il Responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della guardia di finanza può essere contattato al numero 06/442236053 o agli indirizzi *e-mail* rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@pec.gdf.it;
 - c) la comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
 - d) il trattamento dei dati personali:
 - 1) è finalizzato:
 - alla progressione di carriera mediante procedura di selezione riservata agli appartenenti al Corpo, che trova la base giuridica nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni nonché nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, con particolare riferimento all'articolo 33;
 - alla tutela degli interessi dell'Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
 - 2) è limitato a quanto “*necessario per l'esecuzione di un compito d'interesse pubblico*” (articolo 6, paragrafo 1, lettera e, del RGPD) e, relativamente alle “*categorie particolari di dati personali*” di cui all'articolo 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l'assolvimento degli obblighi “*in materia di diritto del lavoro*” (articolo 9, paragrafo 2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano la progressione di carriera mediante procedura di selezione riservata agli appartenenti al Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguarderà anche i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del RGPD;
 - 3) avverrà a cura dei soggetti appositamente autorizzati e istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle Sottocommissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati e, comunque, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del RGPD e dall'articolo 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Ciò, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro;
 - 4) sarà effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della conservazione e d'integrità e riservatezza, nonché delle regole in materia

- di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- 5) potrà prevedere la diffusione dei dati personali nei casi in cui sia prescritto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di legge o regolamento e comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale;
 - 6) potrà prevedere il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all'articolo 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del RGPD;
 - e) la conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati;
 - f) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato – in qualità di interessato al trattamento dei dati personali – ha diritto di:
- a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
- L'esercizio dei predetti diritti potrà avvenire presentando istanza, anche telematica, al “punto di contatto” del titolare (Centro di Reclutamento della Guardia di finanza);
- b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

La presente determinazione sarà pubblicata su Foglio d'Ordini del Corpo.

Roma, 29 aprile 2022

Determinazione n. 125421, datata 29 aprile 2022

IL COMANDANTE GENERALE

F.to Gen. C.A. Giuseppe Zafarana

PROGRAMMA

DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI N. 626 ALLIEVI MARESCIALLI AL 23° CORSO, RISERVATO AGLI APPARTENENTI AI RUOLI SOVRINTENDENTI E APPUNTATI E FINANZIERI DEL CORPO.

CONTINGENTE ORDINARIO

Diritto Pubblico

1. Le fonti del diritto e i criteri di risoluzione dei contrasti tra fonti.
2. L'interpretazione della legge e la successione delle leggi nel tempo.
3. I principi costituzionali: legalità; imparzialità; buon andamento.
4. Il Presidente della Repubblica.
5. Il Parlamento.
6. Il Governo e la Pubblica Amministrazione.
7. La Corte Costituzionale e la Magistratura.
8. Altri organi e le autonomie territoriali.
9. La funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria.
10. Principi in tema di amministrazione e di giurisdizione.

Diritto penale e processuale penale

1. La legge penale: la riserva di legge, la successione delle leggi penali nel tempo, il principio di determinatezza, limiti spaziali di efficacia.
2. Elementi costitutivi del reato e cause oggettive di esclusione ed eccesso colposo.
3. Il concorso di reati e di persone nel reato.
4. Le circostanze del reato, le cause di estinzione del reato e della pena.
5. La polizia giudiziaria: funzioni, strutture, rapporti con il pubblico ministero.
6. Le indagini preliminari: le principali attività investigative del pubblico ministero e della polizia giudiziaria.
7. Gli atti di polizia giudiziaria: perquisizione, sequestro, fermo, arresto, notizia di reato e condizioni di procedibilità.
8. La prova: disciplina generale e procedimento probatorio, i principali mezzi di prova.
9. Le limitazioni della libertà nel corso del procedimento penale: misure pre-cautelari e cautelari.
10. Lineamenti generali sulla responsabilità degli enti.

Diritto tributario e punitivo e processuale tributario:

1. Il diritto tributario e le sue fonti: la Costituzione, lo statuto dei diritti del contribuente, la legge, le norme aventi forza di legge, i regolamenti e le circolari.
2. Le entrate tributarie (imposte, tasse, contributi), il principio di territorialità dell'imposta, l'efficacia nel tempo della norma tributaria.
3. I soggetti attivi e passivi (il sostituto d'imposta, il responsabile d'imposta, la solidarietà, il contribuente di diritto e di fatto).
4. Le imposte dirette e indirette: I.R.Pe.F., I.Re.S., I.R.A.P., I.V.A., accise e dazi doganali.
5. Accertamento tributario e relative metodologie.
6. Il sistema sanzionatorio penale tributario in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: nozione di imposta evasa, circostanze attenuanti, particolari cause di non punibilità, pene accessorie.

7. I reati in materia di imposte dirette e IVA previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
8. Il reato di contrabbando.
9. Il sistema sanzionatorio amministrativo tributario: principi generali.
10. Le misure cautelari reali in materia penal-tributaria.

Computisteria ed Economia Aziendale

1. I sistemi di misura e i calcoli relativi: il sistema metrico decimale, i numeri complessi, le proporzioni e i calcoli percentuali.
2. Il calcolo dell'interesse: nozione di interesse semplice e cumulativo, il metodo delle formule, il metodo dei divisori fissi, l'uso delle tavole proutuarie, tasso di interesse nominale e reale.
3. Lo sconto nelle operazioni a breve termine: nozione, classificazione (commerciale e razionale).
4. I rapporti di conto corrente: caratteri generali, aspetti giuridici, commerciali e computistici, i conti correnti semplici e a interesse, la forma dei conti correnti.
5. I valori mobiliari: nozione e classificazione (secondo la persona giuridica dell'emittente, la forma giuridica e il reddito).
6. L'azienda, il soggetto giuridico e il soggetto economico;
7. La gestione dell'azienda: costi e ricavi, manifestazioni finanziarie, competenza economica e reddito.
8. I principi di contabilità generale: processo contabile, classificazione delle rilevazioni, il conto (concetto e classificazioni), il piano dei conti e modalità di codifica, metodi e sistemi di scritture, il metodo della partita doppia.
9. La rilevazione contabile delle operazioni ordinarie di gestione: acquisizione dei fattori produttivi specifici, pluriennali e d'esercizio, la vendita di merci/prodotti/servizi, il regolamento dei crediti e dei debiti commerciali.
10. Il bilancio d'esercizio: struttura e caratteristiche, principi di redazione, l'assestamento la chiusura dei conti, il reddito d'esercizio.

Tecnica professionale

1. Poteri della Guardia di Finanza nell'esecuzione delle attività ispettive di natura fiscale.
2. L'emersione di indizi di reato nel corso delle attività ispettive: l'art. 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. L'utilizzo ai fini fiscali di dati ed elementi acquisiti nel corso di indagini di polizia giudiziaria e nelle attività antiriciclaggio.
3. Poteri della Guardia di Finanza in materia di dogane e accise.
4. Tutela della spesa pubblica: dispositivo e potestà del Corpo nel contrasto delle frodi comunitarie e nazionali.
5. Attività della Guardia di Finanza nell'accertamento del danno erariale.
6. Il ruolo del Corpo in materia di appalti e contrasto all'illegalità nella Pubblica Amministrazione.
7. Tutela dei diritti di proprietà intellettuale: ruolo della Guardia di Finanza e strumenti di indagine.
8. L'attività di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria in applicazione della normativa antimafia.
9. Lo sviluppo investigativo delle segnalazioni sospette e l'attività ispettiva antiriciclaggio: competenze e poteri.
10. L'attività della Guardia di Finanza in materia di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo.

CONTINGENTE DI MARE

Diritto Pubblico

1. Le fonti del diritto e i criteri di risoluzione dei contrasti tra fonti.
2. L'interpretazione della legge e la successione delle leggi nel tempo.
3. I principi costituzionali: legalità; imparzialità; buon andamento.
4. Il Presidente della Repubblica.
5. Il Parlamento.
6. Il Governo e la Pubblica Amministrazione.
7. La Corte Costituzionale e la Magistratura.
8. Altri organi e le autonomie territoriali.
9. La funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria.
10. Principi in tema di amministrazione e di giurisdizione.

Diritto penale e processuale penale

1. La legge penale: la riserva di legge, la successione delle leggi penali nel tempo, il principio di determinatezza, limiti spaziali di efficacia.
2. Elementi costitutivi del reato e cause oggettive di esclusione ed eccesso colposo.
3. Il concorso di reati e di persone nel reato.
4. Le circostanze del reato, le cause di estinzione del reato e della pena.
5. La polizia giudiziaria: funzioni, strutture, rapporti con il pubblico ministero.
6. Le indagini preliminari: le principali attività investigative del pubblico ministero e della polizia giudiziaria.
7. Gli atti di polizia giudiziaria: perquisizione, sequestro, fermo, arresto, notizia di reato e condizioni di procedibilità.
8. La prova: disciplina generale e procedimento probatorio, i principali mezzi di prova.
9. Le limitazioni della libertà nel corso del procedimento penale: misure pre-cautelari e cautelari.
10. Lineamenti generali sulla responsabilità degli enti.

Diritto tributario e punitivo e processuale tributario:

1. Il diritto tributario e le sue fonti: la Costituzione, lo statuto dei diritti del contribuente, la legge, le norme aventi forza di legge, i regolamenti e le circolari.
2. Le entrate tributarie (imposte, tasse, contributi), il principio di territorialità dell'imposta, l'efficacia nel tempo della norma tributaria.
3. I soggetti attivi e passivi (il sostituto d'imposta, il responsabile d'imposta, la solidarietà, il contribuente di diritto e di fatto).
4. Le imposte dirette e indirette: I.R.Pe.F., I.Re.S., I.R.A.P., I.V.A., accise e dazi doganali.
5. Accertamento tributario e relative metodologie.
6. Il sistema sanzionatorio penale tributario in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: nozione di imposta evasa, circostanze attenuanti, particolari cause di non punibilità, pene accessorie.
7. I reati in materia di imposte dirette e IVA previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
8. Il reato di contrabbando.
9. Il sistema sanzionatorio amministrativo tributario: principi generali.
10. Le misure cautelari reali in materia penal-tributaria.

Diritto della Navigazione

1. Definizione, oggetto e caratteristiche del diritto della navigazione.
2. Le fonti del diritto della navigazione: le convenzioni internazionali; le norme dell'Unione Europea e la normativa nazionale.
3. La nave: definizioni e distinzioni. Individuazione, nazionalità, registrazione, cancellazione.
4. L'organizzazione amministrativa della navigazione.
5. Il Registro Navale Italiano e i documenti di bordo.
6. Il comandante della nave.
7. La sovranità dello Stato sul mare territoriale e sulle acque adiacenti. I poteri della polizia marittima. Poteri di polizia delle navi da guerra in alto mare.
8. La navigazione da diporto e il demanio marittimo.
9. L'assistenza e il salvataggio.
10. Elementi di diritto penale della navigazione: principali violazioni e relative sanzioni.

Tecnica Professionale

1. Ordinamento della Guardia di Finanza: lineamenti generali; Reparto Operativo Aeronavale e Reparti Aeronavali Speciali.
2. Classificazione del naviglio della Guardia di Finanza.
3. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nota anche come Frontex (istituita con il regolamento (UE) n. 2016/1624, approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 14 settembre 2016): compiti, funzionamento e partecipazione della Guardia di Finanza nelle Joint Operations.
5. Le direttive tecnico-logistiche per l'impiego della flotta navale. Anno 2021.
6. Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di Polizia e le attribuzioni di polizia del mare alla Guardia di Finanza.
7. Attività del comparto aeronavale della Guardia di Finanza sul mare alla luce del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177.
8. Fleet Management – Sistema Informativo Navale (S.I.NAV.).
9. La gestione logistica centralizzata delle attività tecnico manutentive in amministrazione diretta mediante la valorizzazione d'impiego degli scali di alaggio e dei boat lift in dotazione ai reparti navali del Corpo.
10. Le tabelle di equipaggiamento. Il modello 201 bis/nav.

ALLEGATO 3**TESI PER GLI ESAMI ORALI DEL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI N. 626 ALLIEVI MARESCIALLI AL 23° CORSO, RISERVATO AGLI APPARTENENTI AI RUOLI SOVRINTENDENTI E APPUNTATI E FINANZIERI DEL CORPO.****CONTINGENTE ORDINARIO****TESI N. 1**

- a. Le fonti del diritto e i criteri di risoluzione dei contrasti tra fonti.
- b. Le limitazioni della libertà nel corso del procedimento penale: misure pre-cautelari e cautelari.
- c. Il sistema sanzionatorio amministrativo tributario: principi generali.
- d. Tutela dei diritti di proprietà intellettuale: ruolo della Guardia di Finanza e strumenti di indagine.
- e. I valori mobiliari: nozione e classificazione (secondo la persona giuridica dell'emittente, la forma giuridica e il reddito).

TESI N. 2

- a. L'interpretazione della legge e la successione delle leggi nel tempo.
- b. La prova: disciplina generale e procedimento probatorio, i principali mezzi di prova.
- c. Le misure cautelari reali in materia penal-tributaria.
- d. L'attività di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria in applicazione della normativa antimafia.
- e. L'azienda, il soggetto giuridico e il soggetto economico.

TESI N. 3

- a. I principi costituzionali: legalità; imparzialità; buon andamento.
- b. Gli atti di polizia giudiziaria: perquisizione, sequestro, fermo, arresto, notizia di reato e condizioni di procedibilità.
- c. Il diritto tributario e le sue fonti: la Costituzione, lo statuto dei diritti del contribuente, la legge, le norme aventi forza di legge, i regolamenti e le circolari.
- d. Lo sviluppo investigativo delle segnalazioni sospette e l'attività ispettiva antiriciclaggio: competenze e poteri.
- e. La gestione dell'azienda: costi e ricavi, manifestazioni finanziarie, competenza economica e reddito.

TESI N. 4

- a. Il Presidente della Repubblica.
- b. Le indagini preliminari: le principali attività investigative del pubblico ministero e della polizia giudiziaria.
- c. Le entrate tributarie (imposte, tasse, contributi), il principio di territorialità dell'imposta, l'efficacia nel tempo della norma tributaria.
- d. L'attività della Guardia di Finanza in materia di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo.
- e. I principi di contabilità generale: processo contabile, classificazione delle rilevazioni, il conto (concetto e classificazioni), il piano dei conti e modalità di codifica, metodi e sistemi di scritture, il metodo della partita doppia.

TESI N. 5

- a. Il Parlamento.
- b. La polizia giudiziaria: funzioni, strutture, rapporti con il pubblico ministero.
- c. I soggetti attivi e passivi (il sostituto d'imposta, il responsabile d'imposta, la solidarietà, il contribuente di diritto e di fatto).
- d. Poteri della Guardia di Finanza nell'esecuzione delle attività ispettive di natura fiscale.
- e. La rilevazione contabile delle operazioni ordinarie di gestione: acquisizione dei fattori produttivi specifici, pluriennali e d'esercizio, la vendita di merci/prodotti/servizi, il regolamento dei crediti e dei debiti commerciali.

TESI N. 6

- a. Il Governo e la pubblica amministrazione.
- b. Lineamenti generali sulla responsabilità degli enti.
- c. Le imposte dirette e indirette: I.R.Pe.F., I.Re.S., I.R.A.P., I.V.A., accise e dazi doganali.
- d. L'emersione di indizi di reato nel corso delle attività ispettive: l'art. 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. L'utilizzo ai fini fiscali di dati ed elementi acquisiti nel corso di indagini di polizia giudiziaria e nelle attività antiriciclaggio.
- e. Il bilancio d'esercizio: struttura e caratteristiche, principi di redazione, l'assestamento la chiusura dei conti, il reddito d'esercizio.

TESI N. 7

- a. La Corte Costituzionale e la Magistratura.
- b. Le circostanze del reato, le cause di estinzione del reato e della pena.
- c. Accertamento tributario e relative metodologie.
- d. Poteri della Guardia di Finanza in materia di dogane e accise.
- e. I sistemi di misura e i calcoli relativi: il sistema metrico decimale, i numeri complessi, le proporzioni e i calcoli percentuali.

TESI N. 8

- a. Altri organi e le autonomie territoriali.
- b. Elementi costitutivi del reato e cause oggettive di esclusione ed eccesso colposo.
- c. Il sistema sanzionatorio penale tributario in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: nozione di imposta evasa, circostanze attenuanti, particolari cause di non punibilità, pene accessorie.
- d. Tutela della spesa pubblica: dispositivo e potestà del Corpo nel contrasto delle frodi comunitarie e nazionali.
- e. Il calcolo dell'interesse: nozione di interesse semplice e cumulativo, il metodo delle formule, il metodo dei divisori fissi, l'uso delle tavole proutuarie, tasso di interesse nominale e reale.

TESI N. 9

- a. La funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria.
- b. Il concorso di reati e di persone nel reato.
- c. I reati in materia di imposte dirette e IVA previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
- d. Attività della Guardia di Finanza nell'accertamento del danno erariale.
- e. Lo sconto nelle operazioni a breve termine: nozione, classificazione (commerciale e razionale).

TESI N. 10

- a. Principi in tema di amministrazione e di giurisdizione.
- b. La legge penale: la riserva di legge, la successione delle leggi penali nel tempo, il principio di determinatezza, limiti spaziali di efficacia.
- c. Il reato di contrabbando.
- d. Il ruolo del Corpo in materia di appalti e contrasto all'illegalità nella Pubblica Amministrazione.
- e. I rapporti di conto corrente: caratteri generali, aspetti giuridici, commerciali e computistici, i conti correnti semplici e a interesse, la forma dei conti correnti.

CONTINGENTE MARE

TESI N. 1

- a. Le fonti del diritto e i criteri di risoluzione dei contrasti tra fonti
- b. Le limitazioni della libertà nel corso del procedimento penale: misure pre-cautelari e cautelari.
- c. Il sistema sanzionatorio amministrativo tributario: principi generali.
- d. La sovranità dello Stato sul mare territoriale e sulle acque adiacenti. I poteri della polizia marittima. Poteri di polizia delle navi da guerra in alto mare.
- e. Ordinamento della Guardia di Finanza: lineamenti generali; Reparto Operativo Aeronavale e Reparti Aeronavali Speciali.

TESI N. 2

- a. L'interpretazione della legge e la successione delle leggi nel tempo.
- b. La prova: disciplina generale e procedimento probatorio, i principali mezzi di prova.
- c. Le misure cautelari reali in materia penal-tributaria.
- d. La navigazione da diporto e il demanio marittimo.
- e. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

TESI N. 3

- a. I principi costituzionali: legalità; imparzialità; buon andamento
- b. Gli atti di polizia giudiziaria: perquisizione, sequestro, fermo, arresto, notizia di reato e condizioni di procedibilità.
- c. Il diritto tributario e le sue fonti: la Costituzione, lo statuto dei diritti del contribuente, la legge, le norme aventi forza di legge, i regolamenti e le circolari.
- d. L'assistenza e il salvataggio.
- e. Fleet Management – Sistema Informativo Navale (S.I.NAV.).

TESI N. 4

- a. Il Presidente della Repubblica.
- b. Le indagini preliminari: le principali attività investigative del pubblico ministero e della polizia giudiziaria.
- c. Le entrate tributarie (imposte, tasse, contributi), il principio di territorialità dell'imposta, l'efficacia nel tempo della norma tributaria.
- d. Definizione, oggetto e caratteristiche del diritto della navigazione.
- e. La gestione logistica centralizzata delle attività tecnico manutentive in amministrazione diretta mediante la valorizzazione d'impiego degli scali di alaggio e dei boat lift in dotazione ai reparti navali del Corpo.

TESI N. 5

- a. Il Parlamento.
- b. La polizia giudiziaria: funzioni, strutture, rapporti con il pubblico ministero.
- c. I soggetti attivi e passivi (il sostituto d'imposta, il responsabile d'imposta, la solidarietà, il contribuente di diritto e di fatto).
- d. Le fonti del diritto della navigazione: le convenzioni internazionali; le norme dell'Unione Europea e la normativa nazionale.
- e. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nota anche come Frontex (istituita con il regolamento (UE) n. 2016/1624, approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 14 settembre 2016): compiti, funzionamento e partecipazione della Guardia di Finanza nelle Joint Operations.

TESI N. 6

- a. Il Governo e la pubblica amministrazione.
- b. Elementi costitutivi del reato e cause oggettive di esclusione ed eccesso colposo.
- c. Le imposte dirette e indirette: I.R.Pe.F., I.Re.S., I.R.A.P., I.V.A., accise e dazi doganali.
- d. L'organizzazione amministrativa della navigazione.
- e. Le direttive tecnico-logistiche per l'impiego della flotta navale. Anno 2021.

TESI N. 7

- a. La Corte Costituzionale e la Magistratura.
- b. Le circostanze del reato, le cause di estinzione del reato e della pena.
- c. Accertamento tributario e relative metodologie.
- d. La nave: definizioni e distinzioni. Individuazione, nazionalità, registrazione, cancellazione.
- e. Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di Polizia e le attribuzioni di polizia del mare alla Guardia di Finanza.

TESI N. 8

- a. Altri organi e le autonomie territoriali.
- b. La legge penale: la riserva di legge, la successione delle leggi penali nel tempo, il principio di determinatezza, limiti spaziali di efficacia.
- c. Il sistema sanzionatorio penale tributario in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: nozione di imposta evasa, circostanze attenuanti, particolari cause di non punibilità, pene accessorie.
- d. Il Registro Navale Italiano.
- e. Attività del comparto aeronavale della Guardia di Finanza sul mare alla luce del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177.

TESI N. 9

- a. La funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria.
- b. Elementi costitutivi del reato e cause oggettive di esclusione ed eccesso colposo.
- c. I reati in materia di imposte dirette e IVA previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
- d. Il comandante della nave.
- e. Classificazione del naviglio della Guardia di Finanza.

TESI N. 10

- a. Principi in tema di amministrazione e di giurisdizione.
- b. Lineamenti generali sulla responsabilità degli enti.
- c. Il reato di contrabbando.
- d. Elementi di diritto penale della navigazione: principali violazioni e relative sanzioni.
- e. Le tabelle di equipaggiamento. Il modello 201 bis/nav.

ALLEGATO 4**VALUTAZIONE DEI TITOLI**

Sono attribuiti i seguenti incrementi/decrementi di punteggio (massimo conseguibile punti 16,000):

- 1) fino a un massimo di punti 3,500 per il titolo di studio posseduto:

Tipologia titolo di studio	discipline economico-giuridiche di cui all'allegato 5	altre classi di laurea
diploma di laurea <i>ex</i> articolo 3 della legge n. 341/1990, laurea specialistica <i>ex</i> articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 509/1999, e laurea magistrale <i>ex</i> articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 270/2004, nonché titoli equipollenti	punti 3,500	punti 2,500
diploma universitario <i>ex</i> articolo 2 della legge n. 341/1990, laurea <i>ex</i> articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 509/1999, e articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 270/2004, diploma I.S.E.F., nonché titoli equipollenti	punti 2,100	punti 1,500

Qualora il candidato sia in possesso di più titoli tra quelli elencati, è preso in considerazione, ai fini della valutazione, purché rilasciato da Università/Istituto Statale o parificato riconosciuto dallo Stato, solo il titolo di studio più elevato e a cui è attribuito il punteggio più favorevole;

- 2) fino a un massimo di punti 4,000 per le qualifiche o giudizi equipollenti riportate nei documenti caratteristici:

ECCELLENTE con apprezzamento e lode;	punti 0,150
ECCELLENTE con apprezzamento	punti 0,130
ECCELLENTE	punti 0,100
SUPERIORE ALLA MEDIA	punti 0,070
NELLA MEDIA	punti 0,020
INFERIORE ALLA MEDIA	meno punti 0,020
INSUFFICIENTE	meno punti 0,070

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alle qualifiche conseguite in sede di documentazione caratteristica valgono i seguenti criteri:

- non è presa in considerazione la documentazione caratteristica redatta al termine dei corsi di formazione di base nonché le qualifiche e i punteggi conseguiti al termine di corsi di specializzazione, qualificazione e abilitazione, a eccezione di quella redatta nei confronti dei neo finanziari del contingente di mare e relativa alla frequenza del corso per il conseguimento della specializzazione per la quale sono risultati vincitori di concorso;
- per ciascun anno solare, al candidato è attribuito il punteggio relativo alla qualifica risultante dal documento caratteristico riferito al periodo di maggiore durata, tra quelli oggetto di valutazione, antecedente o successivo ai corsi di cui alla lettera a), ancorché meno favorevole al concorrente.

Qualora vi siano più giudizi dello stesso tipo, il periodo va computato sommando i giorni di uguale giudizio dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso in cui, nell'arco dell'anno solare, vi siano periodi valutati con le qualifiche di "eccellente", "eccellente con apprezzamento" ed "eccellente con apprezzamento e lode", gli stessi devono essere sommati e, qualora essi rappresentino complessivamente il periodo di maggior durata, è attribuito il punteggio previsto per la qualifica di "eccellente" che si riferisce al periodo più lungo. Se il periodo relativo al primo e all'ultimo anno solare è inferiore a 40 giorni, non si attribuisce alcun punteggio;

- c) non sono presi in considerazione i periodi di interruzione dal servizio per collocamento in congedo e successiva riammissione in servizio, i periodi trascorsi in aspettativa per la quale è prevista una detrazione di anzianità e i periodi di sospensione dall'impiego a carattere disciplinare, penale o a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- d) per i periodi coperti da "dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica" nei confronti di militari sospesi dall'impiego a titolo precauzionale, per i quali siano stati successivamente revocati a tutti gli effetti i relativi provvedimenti di sospensione, è preso in considerazione il giudizio finale contenuto nel primo documento caratteristico utile, redatto per il periodo immediatamente antecedente l'adozione dei provvedimenti di sospensione;
- e) per il periodo non coperto da documentazione caratteristica, per i militari nei cui confronti è stata riconosciuta la retrodatazione ai fini giuridici dell'atto di arruolamento, si fa riferimento alla valutazione caratteristica conseguita nel periodo immediatamente successivo a quello non documentato;
- f) in caso di rapporto informativo, si tiene conto del giudizio finale del rapporto stesso secondo la seguente equiparazione:

rendimento elevato con apprezzamento e lode;	ECCELLENTE con apprezzamento e lode;
rendimento elevato con apprezzamento	ECCELLENTE con apprezzamento
rendimento elevato	ECCELLENTE
rendimento pieno e sicuro	SUPERIORE ALLA MEDIA
rendimento distinto	SUPERIORE ALLA MEDIA
rendimento normale	NELLA MEDIA
rendimento scarso	INFERIORE ALLA MEDIA
rendimento mediocre	INSUFFICIENTE

- 3) fino a un massimo di punti 2,000 per il superamento (idoneo in soprannumero) dei concorsi, per titoli ed esami, riservati agli appartenenti al Corpo indetti:

a) per allievi ufficiali del: (1) "ruolo speciale" ora "ruolo normale – comparto speciale"; (2) "ruolo aeronavale" ora "ruolo normale – comparto aeronavale", per ogni singolo concorso:	punti 1,200
b) per ispettori: (1) ai sensi dell'articolo 14 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; (2) ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni; per ogni singolo concorso:	punti 1,000

4) per la rinuncia alla frequenza al corso di formazione da parte dei:

vincitori del concorso per l'ammissione al 22° corso allievi marescialli	meno punti 2,000
--	------------------

La richiamata decurtazione:

- a) è applicata nel caso in cui la rinuncia sia stata presentata a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione su Foglio d'Ordini del Corpo delle graduatorie finali di merito del predetto concorso da parte dei militari già dichiarati vincitori e a partire dal 5° giorno successivo alla notifica per i militari nominati vincitori per ripianare i posti resisi comunque disponibili;
- b) non è applicata:
 - nel caso in cui la rinuncia sia giustificata da sopravvenute gravi e documentate problematiche di natura sanitaria o riconducibili a cause di forza maggiore inerenti all'istante o a familiari conviventi;
 - nel caso di appartenenza agli Organi della rappresentanza militare, atteso che l'esito positivo del concorso e il successivo passaggio di categoria comporterebbero la decadenza dal mandato elettivo;

5) fino a un massimo di punti 4,000 per le eventuali onorificenze militari e ricompense:

a) Medaglia d'Oro al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile	punti 1,000
b) Medaglia d'Argento al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile, promozione straordinaria	punti 0,800
c) Medaglia di Bronzo al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile	punti 0,700
d) Croce o Medaglia d'Oro al Merito dell'Esercito, al Merito di Marina, al Merito Aeronautico, al Merito della Guardia di finanza, al Merito dell'Arma dei Carabinieri, al Merito Civile	punti 0,650
e) Croce o Medaglia d'Argento al Merito dell'Esercito, al Merito di Marina, al Merito Aeronautico, al Merito della Guardia di finanza, al Merito dell'Arma dei Carabinieri, al Merito Civile	punti 0,600
f) Croce o Medaglia di Bronzo al Merito dell'Esercito, al Merito di Marina, al Merito Aeronautico, al Merito della Guardia di finanza, al Merito dell'Arma dei Carabinieri, al Merito Civile	punti 0,550
g) Croce al Valor Militare, Medaglia di Benemerenzza Marinara, Encomio al Valor di Marina, Attestato di pubblica Benemerenzza al Valor Civile rilasciato ai sensi della legge 2 gennaio 1958, n. 13	punti 0,500
h) Attestato di pubblica Benemerenzza al Merito Civile rilasciato secondo i criteri di cui alla legge 20 giugno 1956, n. 658	punti 0,400
i) Attestato di pubblica Benemerenzza del Dipartimento della Protezione Civile rilasciato secondo i criteri di cui al D.P.C.M. 5 maggio 2014	punti 0,100

l) Distintivo di mutilato in servizio	punti	0,500
m) Distintivo di ferito in servizio	punti	0,250
n) Encomio Solenne	punti	0,200
o) Encomio Semplice	punti	0,100
p) Elogio ai sensi del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 o dell'articolo 1462 del D.Lgs. n. 66/2010, ovvero premio in denaro	punti	0,060
q) Riconoscimento di <i>status</i> di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo	punti	1,000

- 6) per ogni eventuale sanzione, riportata nel periodo intercorrente tra la data di nomina a finanziere o a finanziere ausiliare e quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione (a condizione che non determini la perdita di taluno dei prescritti requisiti):

a) per delitto colposo che prevede: - la reclusione - la multa	meno punti	1,000 0,500
b) di carattere penale per contravvenzioni che prevede: - l'arresto - l'ammenda	meno punti	0,800 0,400
c) di sospensione disciplinare dall'impiego o equivalenti e/o dal servizio, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, di durata della sospensione	meno punti	0,100
d) di sospensione dall'impiego inflitte dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, di durata della sospensione	meno punti	0,100
e) della censura inflitta dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per ogni sanzione	meno punti	0,100
f) disciplinare di corpo: - consegna di rigore, per ogni giorno comminato - consegna, per ogni giorno comminato - rimprovero, per ogni sanzione	meno punti	0,060 0,040 0,030

- 7) fino a un massimo di punti 2,500:

- a) per il possesso di specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni:

- di cui alla circolare del Comando Generale n. 123000/2005 e successive modificazioni;
- relative ai servizi d'istituto, ai servizi tecnici e all'addestramento militare, conseguite all'esito di specifici corsi previsti dai piani di formazione annuali del Corpo, e relative eventuali integrazioni, di cui alla circolare del Comando Generale n. 124000/2001,

così distinti:

Categoria titolo	Possesso
Specializzazioni	punti 0,100
Qualificazioni*	punti 0,080

Abilitazioni	punti 0,050
--------------	-------------

(*) Per le qualificazioni relative alla conoscenza di idiomi stranieri sono riconosciuti unicamente i punteggi previsti alla successiva lettera c).

Le specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni sono valutate anche nel caso in cui sia successivamente intervenuto l'esonero purché lo stesso non sia riconducibile a motivi disciplinari, scarso rendimento, inidoneità ai test periodici o di aggiornamento.

Nel caso in cui il candidato, durante la carriera, abbia ottenuto il passaggio di contingente, la competente Sottocommissione attribuisce al possesso di specializzazioni, di qualificazioni e di abilitazioni, conseguite prima della data del passaggio, punteggi ridotti a un quarto di quelli sopra indicati.

In caso di possesso di più specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni il punteggio incrementale previsto per il relativo possesso è cumulabile relativamente a massimo un titolo per ciascuna categoria (specializzazione, qualificazione o abilitazione).

Al possesso di specializzazione e di abilitazione nel settore del Soccorso Alpino, di cui all'allegato 11 della predetta circolare n. 123000/2005, è attribuito punteggio doppio;

- b) per i risultati dei corsi e degli esperimenti teorico-pratici per il conseguimento di specializzazione, qualificazione o abilitazione:
- di cui alla circolare del Comando Generale n. 123000/2005 e successive modificazioni;
 - relativi ai servizi d'istituto, ai servizi tecnici e all'addestramento militare inseriti nei piani di formazione annuali del Corpo, e relative eventuali integrazioni, di cui alla circolare del Comando Generale n. 124000/2001, come di seguito indicato:

Qualifica o giudizio equivalente o punteggio:		Durata del corso non inferiore a:		
		180 giorni	90 giorni	30 giorni
≥	Ottimo 16/20 o 9/10	0,100	0,075	0,050
	Molto buono 14/20 o 8/10	0,065	0,050	0,025
	Buono 12/20 o 7/10	0,035	0,025	0,015
	Sufficiente 10/20 o 6/10	0,020	0,015	0,010
≤	Insufficiente 9,99/20 o 5,99/10	meno 0,100	meno 0,075	meno 0,050

Se i corsi in argomento sono svolti in tutto o in parte in modalità *e-learning*, a ogni n. 150 ore di formazione a distanza corrispondono n. 30 giorni di corso in presenza. Al riguardo, si tiene conto del numero massimo di ore previste dalle relative circolari di indizione.

Ai corsi o agli esperimenti teorico-pratici valutati con il solo giudizio di idoneità è attribuito lo stesso punteggio previsto per la qualifica di "sufficiente". In caso di esperimento teorico-pratico, sarà attribuito il punteggio previsto per la durata del corso utile al conseguimento del relativo titolo.

I corsi o gli esperimenti teorico-pratici diretti al conseguimento di specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni sono valutati anche nel caso in cui sia successivamente intervenuto l'esonero dalla

specializzazione, qualificazione e abilitazione, purché lo stesso non sia riconducibile a motivi disciplinari, scarso rendimento, inidoneità ai test periodici o di aggiornamento.

Non sono valutati i corsi di aggiornamento o informativi di cui ai punti 1.b.(4) e 1.b.(5) della circolare n. 123000/2005 del Comando Generale, e successive modificazioni, recante “*Norme generali e particolari sull’addestramento della Guardia di finanza*”.

Ai corsi o agli esperimenti teorico-pratici diretti al conseguimento di specializzazione e di abilitazione nel settore del Soccorso Alpino, di cui all’allegato 11 della predetta circolare n. 123000/2005, è attribuito punteggio doppio.

Nel caso in cui:

- il candidato, durante la carriera, abbia ottenuto il passaggio di contingente, la competente Sottocommissione attribuisce ai corsi o agli esperimenti teorico-pratici diretti al conseguimento di specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni, frequentati prima della data del passaggio, punteggi ridotti a un quarto di quelli sopra indicati;
 - siano espressi sia la qualifica sia il punteggio, è data precedenza a quest’ultimo. Eventuali punteggi riportati al termine dei corsi ed espressi in scale diverse dalle precedenti sono rapportati in decimi;
 - nell’ambito del medesimo corso – anche se suddiviso in più cicli o edizioni non continuativi – siano conseguite una o più specializzazioni/qualificazioni/abilitazioni, è attribuito il punteggio incrementale previsto per i corsi di durata pari alla somma dei periodi di ciascun ciclo o edizione sulla base dell’unico voto/qualifica/giudizio ottenuto al termine dell’intera attività formativa o di quello più favorevole conseguito all’esito di uno dei predetti cicli o edizioni;
- c) per il possesso di qualificazioni relative alla conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE:

senza livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L (<i>listening</i>), W (<i>writing</i>), S (<i>speaking</i>) e R (<i>reading</i>) minore di 8	punti	0,080
primo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R non inferiore a 8 e minore di 11	punti	0,200
secondo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R non inferiore a 11 e minore di 14	punti	0,400
terzo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R non inferiore a 14	punti	0,800

Nel caso di sostenimento da parte del candidato di più prove di accertamento del livello di conoscenza riferite alla medesima lingua straniera, si tiene conto dell’esito della valutazione linguistica più recente;

Solo per coloro che concorrono per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2, del bando, non viene attribuito punteggio per il possesso di livelli di certificazione SLEE nella lingua tedesca;

- d) per il possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, (solo per coloro che concorrono per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2, del bando):

livello C1 (ex livello A)	punti	1,000
---------------------------	-------	-------

Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione delle succitate detrazioni, il candidato consegua un punteggio negativo nella valutazione dei titoli, allo stesso, in sede di redazione delle graduatorie finali di merito, non verrà attribuito alcun punteggio.

TABELLE DI EQUIPARAZIONE TRA I TITOLI POSSEDUTI DAI CONCORRENTI APPARTENENTI AL DISCIOLTO CORPO FORESTALE DELLO STATO E QUELLI SOPRA DESCRITTI

1. Documentazione caratteristica:

Ex Corpo di Polizia Forestale	Corpo della Guardia di Finanza
OTTIMO CON PUNTI 10 (tutte voci ottime qualificati eccezionali con deliberazione del C.d.a.)	Eccellente con Apprezzamento e lode
OTTIMO CON PUNTI 10 (tutte voci ottime)	Eccellente con Apprezzamento
OTTIMO CON PUNTI 10 (con un buono in una voce di secondaria importanza)	Eccellente
OTTIMO CON PUNTI 9	Superiore alla Media – Pieno e Sicuro
BUONO CON PUNTI 8	Superiore alla Media - Distinto
BUONO CON PUNTI 7	Nella Media
MEDIOCRE CON PUNTI 6 MEDIOCRE CON PUNTI 5	Inferiore alla media
CATTIVO CON PUNTI 4 ÷ 0	Insufficiente

2. Ricompense per lodevole comportamento e particolare rendimento:

Ex Corpo di Polizia Forestale	Corpo della Guardia di Finanza
ENCOMIO SOLENNE	ENCOMIO SOLENNE
ENCOMIO	ENCOMIO SEMPLICE
LODE	ELOGIO
PREMI IN DENARO	PREMIO IN DENARO

3. Sanzioni:

Ex Corpo di Polizia Forestale	Corpo della Guardia di Finanza
CENSURA (dichiarazione scritta di biasimo per lievi trasgressioni)	RIMPROVERO
RIDUZIONE DELLO STIPENDIO (non inferiore a un decimo né superiore a un quinto di una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi)	CONSEGNA/CONSEGNA DI RIGORE a seconda dell'entità della sanzione pecuniaria irrogata
SOSPENSIONE DALLA QUALIFICA (allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi con privazione di metà dello stipendio)	SOSPENSIONE DISCIPLINARE

4. Agli eventuali ulteriori titoli conseguiti nell'Amministrazione di provenienza saranno riconosciuti i punteggi di cui al presente allegato qualora da idonea documentazione se ne rilevi la sostanziale equipollenza.

ALLEGATO 5**CLASSI DELLE LAUREE IN DISCIPLINE ECONOMICO-GIURIDICHE****Classi di corsi di laurea magistrale ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007**

- LMG/01 - Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza;
- LM-16 - Classe delle lauree magistrali in finanza;
- LM-52 - Classe delle lauree magistrali in relazioni internazionali;
- LM-56 - Classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia;
- LM-62 - Classe delle lauree magistrali in scienze della politica;
- LM-63 - Classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni;
- LM-72 - Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie della navigazione;
- LM-77 - Classe delle lauree magistrali in scienze economico aziendali;
- LM-81 - Classe delle lauree magistrali in scienze per la cooperazione allo sviluppo;
- LM-82 - Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche;
- LM-83 - Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche attuariali e finanziarie;
- LM-88 - Classe delle lauree magistrali in sociologia e ricerca sociale;
- LM-90 - Classe delle lauree magistrali in studi europei;
- LM/DC - Classe delle lauree magistrali in scienze della difesa e della sicurezza;
- LM/SC - Classe delle lauree magistrali in scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza.

Classi di corsi di laurea specialistica ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509

- LS-19 - Classe delle lauree specialistiche in finanza;
- LS-22 - Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza;
- LS-60 - Classe delle lauree specialistiche in relazioni internazionali;
- LS-64 - Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia;
- LS-70 - Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica;
- LS-71 - Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni;
- LS-80 - Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione;
- LS-84 - Classe delle lauree specialistiche in scienze economico aziendali;
- LS-88 - Classe delle lauree specialistiche in scienze per la cooperazione allo sviluppo;
- LS-89 - Classe delle lauree specialistiche in sociologia;
- LS-90 - Classe delle lauree specialistiche in statistica demografica e sociale;
- LS-91 - Classe delle lauree specialistiche in statistica economica finanziaria e attuariale;
- LS-92 - Classe delle lauree specialistiche in statistica per la ricerca sperimentale;
- LS-99 - Classe delle lauree specialistiche in studi europei;
- LS-102 - Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica;
- DS-S - Classe delle lauree specialistiche in scienze della difesa e della sicurezza;

Diplomi di laurea

Economia e finanza, giurisprudenza, scienze statistiche ed economiche, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche, discipline economiche e sociali, scienze economiche e sociali, economia marittima e dei trasporti, commercio internazionali e mercati valutari, scienze internazionali e diplomatiche economia bancaria, finanziaria e assicurativa, scienze dell'amministrazione, o equipollenti.

CLASSI DELLE LAUREE IN DISCIPLINE ECONOMICO-GIURIDICHE

Classi di corsi di laurea triennale ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270

- L-14 - Classe delle lauree triennali in scienze dei servizi giuridici;
- L-16 - Classe delle lauree triennali in scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
- L-18 - Classe delle lauree triennali in scienze dell'economia e della gestione aziendale;
- L-28 - Classe delle lauree triennali in scienze e tecnologie della navigazione;
- L-33 - Classe delle lauree triennali in scienze economiche;
- L-36 - Classe delle lauree triennali in scienze politiche e delle relazioni internazionali;
- L-37 - Classe delle lauree triennali in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;
- L-40 - Classe delle lauree triennali in sociologia;
- L-41 - Classe delle lauree triennali in statistica;
- L-DC - Classe delle lauree triennali in scienze della difesa e della sicurezza;
- L-SC - Classe delle lauree triennali in scienze criminologiche e della sicurezza.

Classi di corsi di laurea triennale ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509

- 02 - Classe delle lauree triennali in scienze dei servizi giuridici;
- 15 - Classe delle lauree triennali in scienze politiche e delle relazioni internazionali;
- 17 - Classe delle lauree triennali in scienze dell'economia e della gestione aziendale;
- 19 - Classe delle lauree triennali in scienze dell'amministrazione;
- 22 - Classe delle lauree triennali in scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea;
- 28 - Classe delle lauree triennali in scienze economiche;
- 31 - Classe delle lauree triennali in scienze giuridiche
- 35 - Classe delle lauree triennali in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;
- 36 - Classe delle lauree triennali in scienze sociologiche;
- 37 - Classe delle lauree triennali in scienze statistiche.
- DS/1 - Classe delle lauree triennali in scienze della difesa e della sicurezza

Diplomi universitari

Banca e finanza, commercio estero, consulente del lavoro, economia applicata, economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente, economia dell'ambiente, economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni no profit, economia e amministrazione delle imprese, economia e gestione dei servizi turistici, gestione delle amministrazioni pubbliche, gestione delle imprese alimentari, gestione delle imprese cooperative e delle organizzazioni no profit, marketing e comunicazione di azienda, metodi quantitativi per l'economia, moneta e finanza, operatore giudiziario, operatore giuridico d'impresa, scienze assicurative, statistica, statistica e informatica per la gestione delle imprese, statistica e informatica per le Amministrazioni pubbliche, o equipollenti.